



Proposta di legge n. 311/10[^] di iniziativa del consigliere G. Giudiceandrea
recante: “Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35
(Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)”

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

IL FUNZIONARIO IN P.O
ITALIA ROSCITANO

IL PRESIDENTE
F.TO DOMENICO BEVACQUA



Consiglio Regionale della Calabria

IV Commissione

Assetto e utilizzazione del territorio e Protezione dell'ambiente

Proposta di legge n. 311/10^A di iniziativa del consigliere G. Giudiceandrea

recante: " Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)."

Proponente: G. Giudiceandrea.

Depositata presso la Segreteria Assemblea del Consiglio regionale il 04.01.2018.

Assegnata in data 04.01.2018 alla IV Commissione per l'esame di merito ed alla II per il parere.

Testo licenziato dalla IV Commissione nella seduta del 18 gennaio 2018.

Relazione illustrativa

Il testo della proposta di legge n. 311/10^A, licenziato dalla IV Commissione del Consiglio regionale in data 18 gennaio 2018, è composta da 7 articoli, che modificano la Legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 "Norme per i servizi di trasporto pubblico locale".

L'articolo 1 della proposta di legge, di modifica dell'art 11 della l.r. n. 35/2015, è composto da 2 commi.

Il comma 1, mira a superare la previsione di stazioni di monitoraggio fisse della qualità dell'aria in tutti i Comuni sopra i 15.000 abitanti, per come previsto, dal d.lgs n. 155 del 2010, che recepisce la direttiva 2008/50/CE, relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita In Europa". Il comma 2 fissa i trasferimenti relativi alle spese di funzionamento dell'Osservatorio della mobilità dal 16 per cento al 12 per cento.

L'articolo 2, della proposta di legge, modifica l'articolo 13 della l. r. n. 35/2015, ovvero la *governance* dell'Autorità Regionale dei Trasporti (ART-CAL), adegua le disposizioni normative, per attribuire le indennità al Presidente Art-Cal. Il medesimo articolo, prevede, inoltre, la possibilità di nominare un Vicepresidente ed ancora, prevede che il Comitato Istituzionale dell'ART-Cal possa delegare alcune funzioni al Presidente. Il medesimo articolo interviene anche a semplificare le procedure di elezione dei componenti del Comitato Istituzionale. Viene, inoltre, sostituita la funzione del Segretario generale di ART-Cal, con un Direttore e un Vicedirettore, per i quali viene formulata la definizione delle funzioni. Infine, l'intervento de quo, definisce le funzioni del personale di ART-CAL, e prevede la possibilità per l'ente di avere una autonoma dotazione di personale, oltre che la facoltà di avvalersi del patrocinio gratuito dell'Avvocatura regionale. Vengono inoltre, incrementate le spese di funzionamento dell'ART-Cal.

Viene, introdotto all'articolo 13 della l. r. n. 35/2015 il comma 10 bis, che disciplina la possibilità di delega ai funzionari dell'ART-Cal di atti a contenuto meramente vincolato. En ancora, viene, altresì inserito all'articolo 13 della l. r. n. 35/2015 il comma 18 bis, che specifica in maniera espressa che all'ART-Cal, in quanto ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, della l.r. n. 69/2012.

L'articolo 3, modifica gli articoli 15 e 20 della l. r. n. 35/2015 e nello specifico interviene per trasferire la competenza della definizione dei criteri per l'Istituzione degli ambiti territoriali (art. 15) dall'Assemblea al Comitato istituzionale di ART-Cal. Il comma 2, invece, precisa disposizioni legislative, rendendole compatibili con le misure emanate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti.

L'articolo 4, modifica l'articolo 21 della l. r. n. 35/2015 ed in particolare al comma 1 viene adeguata la disposizione normativa alle previsioni dell'articolo 27 del D.L. 50/2017; al comma 2 vengono incrementate le spese di funzionamento dell'ART-Cal.

L'articolo 5, interviene per modificare l'articolo 23 della l.r. n. 35/2015 e si compone di 2 commi. Il comma 1 mantiene l'indipendenza e separazione delle funzioni relativamente a quelle attribuite al Revisore dei conti di ART-Cal; il secondo comma, prevede una modifica transitoria, nelle more della costituzione della Agenzia regionale reti e mobilità.

L'articolo 6 inserisce l'articolo 21 bis alla legge regionale n. 35/2015 e rappresenta un adeguamento alle disposizioni normative del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020.

L'articolo 7 sancisce l'entrata in vigore della legge, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Relazione finanziaria:

Articolo 1:

Il comma 1 non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa.

La modifica prevista al comma 2 è strettamente legata alle modifiche di cui all' Articolo 2 comma 1 lettera m), Articolo 2 comma 1 lettera o) e Articolo 4 comma 2. Esse, quale variazione sostanziale, incrementano le spese di funzionamento dell'ART-CAL, lasciando immutate le somme disponibili per l'Agenzia e l'Osservatorio, come specificato nella seguente Tabella:

Tabella 1

	Aliquote previste dalla legge Regionale 31 Dicembre 2015, n° 35		Spese di funzionamento per 1.000.000 € di spesa per servizi		
	Vigente	Proposta	Vigente	Proposta	Variazione
Complessiva (comma 3, Articolo 21)	0,60%	0,80%	€ 6.000,00	€ 8.000,00	+33,3%
ART-CAL	20%	40%	€ 1.200,00	€ 3.200,00	+166,7%
Agenzia	64%	48%	€ 3.840,00	€ 3.840,00	-
Osservatorio TPL	16%	12%	€ 960,00	€ 960,00	-

Articolo 2:

Le modifiche previste dall'Articolo 2 che hanno impatto finanziario sono di seguito elencate.

In primis, nell'Articolo si prevede un trattamento economico per il Presidente di ART-CAL, nella misura dei 2/3 del trattamento economico riservato a un Assessore Regionale. Riferendo la quantificazione a un Assessore esterno (non Consigliere), il costo mensile derivante dalle indennità è costituito dalle seguenti voci:

- indennità Assessore non Consigliere: 61.200,00 €/anno;
- indennità di carica esterni: 24.000,00 €/anno;
- I.N.A.I.L.: 511,20 €/anno;
- IRAP assimilati: 7.242,00 €/anno;

per un totale di 92.953,20 €/anno. La spesa insorgente è dunque 61.968,80 €/anno.

Inoltre è previsto un trattamento economico per il Direttore e per il Vicedirettore di ART-CAL equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20 per cento. Dunque, essendo il costo associato alla retribuzione annua lorda di un Dirigente di Settore al massimo pari a € 124.419,67, si genera un costo pari a 273.723,27 €/anno.

E' prevista inoltre la possibilità per ART-CAL di avere una propria dotazione organica di personale. Ciò comporta una spesa che è strettamente proporzionale al numero di dipendenti di cui ART-CAL intende dotarsi. Tenuto conto che il costo complessivo di un funzionario regionale è mediamente pari a circa € 40.000,00 e che si stima una dotazione organica propria per ART-CAL di 5 unità, il costo corrispondente risulta pari a circa 200.000,00 €/anno.

Va evidenziato inoltre che l'Articolo prevede la possibilità che ART-CAL possa avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge 6 giugno 2013, 64. Ciò produce un risparmio di spesa per ART-CAL che, sulla base della quantificazione della relazione tecnico-finanziaria collegata al Regolamento regionale n. 14/2016 e della riduzione del personale necessario per le relative attività, può stimarsi in circa il 10% delle spese generali di ART-CAL a suo tempo quantificate in 203.000 €/anno, e quindi nella misura di circa 20.000 €/anno.

Per il costo complessivo dell'ART-CAL quindi si può stimare un incremento pari prudenzialmente a circa 550.000,00 €/anno. Pertanto, a fronte della precedente previsione di 250.000,00 €/anno (cfr. relazione tecnico finanziaria del Regolamento regionale n. 14/2016), il costo complessivo dell'ART-CAL ammonta a circa 800.000 €/anno.

Inoltre, la modifica di cui al comma 1 lettera l) riduce l'aliquota destinata al fondo di riserva dell'ART-CAL. Ciò è motivato dal fatto che è stata prevista una struttura amministrativa di ART-CAL molto più efficiente e che, prevedendo il patrocinio dell'Avvocatura regionale, è ipotizzabile una minore soccombenza nel contenzioso, oltre che la generazione di un livello inferiore di contenzioso.

Infine nell'Articolo 2 le modifiche di cui al comma 1 lettere m), o) sono, come già evidenziato in precedenza, strettamente collegate alle modifiche di cui all'Articolo 1 comma 2 e all'Articolo 4 comma 2. Esse, quale variazione sostanziale, incrementano le spese di funzionamento dell'ART-CAL, lasciando immutate le somme disponibili per l'Agenzia e l'Osservatorio, come specificato nella Tabella riportata nella presente Relazione Finanziaria nella sezione dedicata all'Articolo 1 (Tabella 1).

Articolo 3:

L'Articolo non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa.

Articolo 4:

Il comma 1 non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa.

La modifica di cui al comma 2 è, come fatto presente in precedenza, strettamente legata alla modifica di cui all'Articolo 1 comma 2 e alle modifiche di cui all'Articolo 2 comma 1 lettere m) e o). Esse, quale variazione sostanziale, incrementano le spese di funzionamento dell'ART-CAL, lasciando immutate le somme disponibili per l'Agenzia e l'Osservatorio, come specificato nella Tabella riportata nella presente Relazione Finanziaria nella sezione dedicata all'Articolo 1 (Tabella 1).

Articolo 5:

L'Articolo non comporta l'insorgenza di nuova spesa o variazioni di spesa.

Articolo 6:

Il comma 1 istituisce un apposito capitolo di spesa, con una allocazione di risorse in competenza pari a € 2.307.250,00 per gli anni 2018, 2019 e 2020 per far fronte a quanto dovuto per l'erogazione dell'eventuale sottocompensazione (ai sensi del Reg. 1370/2007) relativa al contratto di servizio con Trenitalia s.p.a. per gli anni 2015–2017, nei limiti di quanto previsto nello stesso contratto.

Per quanto riguarda il comma 2, va evidenziato che la presente Proposta di Legge prevede una riduzione della spesa relativa al trasferimento di risorse all'ART-CAL a titolo di fondo di riserva. Tuttavia non è ancora stato istituito apposito capitolo di spesa sul bilancio regionale. Per tale motivo viene allocato l'importo in competenza pari a € 1.170.673,75 per il 2018, € 1.158.731,71 per il 2019 e € 1.158.523,06 per il 2020.

Il comma 3 assicura una minima dotazione di risorse per l'attuazione della Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 35.

Per ciò che concerne il comma 4, le modifiche di cui agli articoli precedenti comportano un incremento di spesa relativa al funzionamento di ART-CAL pari al 166,7%, come indicato nella tabella di cui alla presente Relazione Finanziaria nella sezione dedicata all'Articolo 1 (Tabella 1). Applicando tale percentuale agli importi allocati sul relativo capitolo del bilancio regionale, si ottiene che le risorse aggiuntive necessarie per sostenere il funzionamento di ART-CAL sono pari a € 586.720,00 per il 2018, € 586.720,00 per il 2019, € 586.720,00 per il 2020. Tale importo copre il maggiore onere stimato di cui all'articolo 1.

Il comma 5 specifica che le risorse per dare copertura finanziaria ai costi legati all'applicazione della presente Norma sono ottenute mediante riduzione delle somme allocate sul capitolo di bilancio regionale U0222210701.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)"

Tab.1 – Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo 2018	Importo 2019	Importo 2020
	Incremento di spesa per il funzionamento di ART-CAL	C	P	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00

2	Fondo di riserva di ART-CAL	C	P	€ 1.170.673,75	€ 1.158.731,71	€ 1.158.523,06
6	Sottocompensazione Trenitalia	C	P	€ 2.307.250,00	€ 2.307.250,00	€ 2.307.250,00
	Spesa Corrente ART-CAL	C	P	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

Tab.2 - Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
U0222210701	€ 4.144.643,75	€ 4.132.701,71	€ 4.132.493,06	€ 12.409.838,52

Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n.35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale)

Art. 1

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 35/2015

1. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è sostituita dalla seguente:

"g) acquisisce i dati relativi al monitoraggio dei parametri di inquinamento atmosferico, effettuati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (Arpaca) con particolare riferimento ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).".

2. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 35/2015 le parole "16 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12 per cento".

Art. 2

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 35/2015

1. All'articolo 13 della l.r. 35/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

1) dopo la parola "esclusione" sono aggiunte le seguenti: "del Presidente e";

2) alla fine del primo periodo sono inseriti i seguenti: "Al Presidente è dovuta una indennità di carica pari ai due terzi delle indennità dei componenti della Giunta regionale.";

b) al comma 5:

Dopo la parola "delegati" sono aggiunte le seguenti: "e svolge le funzioni previste dal presente articolo";

c) al comma 6:

1) dopo la parola "funzioni" sono aggiunte le seguenti: "e lo stesso trattamento economico";

2) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

"d) assume le funzioni che gli sono delegate dal Comitato istituzionale;

e) può nominare fra i componenti del Comitato istituzionale un Vicepresidente, con funzioni vicarie, che assolve le stesse funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. La nomina, fatta salva la revoca anticipata, produce effetti entro i limiti della durata del mandato del Presidente e del mandato del componente del Comitato esecutivo nominato.”;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

“7 bis. La designazione e le elezioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 7 sono effettuate dagli aventi diritto in sede di Assemblea, contestualmente alle elezioni di cui alla lettera f) dello stesso comma, qualora ne ricorrano le circostanze.”;

e) l'ultimo periodo del comma 8 è sostituito dal seguente:

“Il Comitato istituzionale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adotta gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza agli indirizzi impartiti all'attività amministrativa e della gestione ai risultati. Spetta in ogni caso al Comitato istituzionale la determinazione degli aspetti concernenti la qualità, quantità e modalità di espletamento dei servizi.”;

f) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

“9. Ai dirigenti dell'ART-CAL spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

9 bis. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 9, sono riservati al Direttore dell'ART- CAL:

- a) l'attuazione di tutti gli atti adottati del Comitato istituzionale nell'ambito delle proprie competenze;
- b) l'istruttoria delle delibere del Comitato istituzionale;
- c) l'attestazione di legittimità e regolarità amministrativa e contabile delle deliberazioni del Comitato istituzionale;
- d) le determinazioni in materia di liti attive e passive nonché di conciliazioni e transazioni;
- e) la partecipazione alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e la cura dell'attuazione, verificandone il rispetto da parte dei dipendenti;
- f) le informazioni al soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e le specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- g) il monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e l'adozione dei provvedimenti motivati di rotazione del personale nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

9 ter. Il Direttore, e l'eventuale Vice-Direttore, sono nominati con atto motivato, su proposta del Presidente dell'ART-CAL, dal Presidente della Giunta regionale, prioritariamente fra i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale della Calabria, previa pubblicazione di apposito avviso. Gli incarichi hanno la durata di anni quattro, prorogabili per una sola volta. Il Dirigente regionale nominato è collocato, dalla Giunta regionale, in distacco funzionale presso ART-CAL. Nell'ipotesi di mancata individuazione del dirigente regionale, all'esito della procedura di cui sopra, si procede nelle forme e nei termini di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Nel caso di vacanza di entrambe le cariche le funzioni di Direttore possono essere affidate, in reggenza, con deliberazione della Giunta regionale, a un dirigente della Regione.

9 quater. Il trattamento economico del Direttore, anche in distacco funzionale, e del Vicedirettore dell'ART-CAL è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore della Giunta regionale, nella misura massima. Al solo Direttore spetta una maggiorazione del 20 per cento. ”;

g) il comma 10 è sostituito dai seguenti:

“10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'ART-CAL può avvalersi, oltre che di una propria dotazione organica di personale, anche di personale appartenente alla Regione, ai suoi enti strumentali e agli enti locali, in posizione di distacco funzionale anche parziale.

10 bis. Ai funzionari dell'ART-CAL può essere delegata l'adozione di atti di mero accertamento, a contenuto vincolato o meramente esecutivi ”;

h) al comma 11 le parole: "Il personale del Nucleo ispettivo è individuato, con atto organizzativo della Giunta regionale, fra i dirigenti e i dipendenti" sono sostituite dalle seguenti: "Per il funzionamento del Nucleo ispettivo l'ART-CAL si avvale anche di personale";

i) al comma 12 le parole "Segretario generale" sono sostituite dalla seguente: "Direttore";

j) al comma 13 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) segnala la necessità, ove ne ricorrano le circostanze, di incrementare le percentuali di cui al comma 16;"

k) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

"13 bis. L'ART-CAL può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 8 bis, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.";

l) al comma 16 le parole "lo 0,8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "lo 0,5 per cento";

m) al comma 17 le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

n) al comma 18 è aggiunto il seguente:

"18 bis. All'ART-CAL, in quanto ente strumentale partecipato dalla Regione Calabria, non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 69.";

o) al comma 26 le parole "64 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "48 per cento".

Art. 3

Modifiche agli articoli 15 e 20 della l.r. 35/2015

1. All'articolo 15 della l.r. 35/2015 la parola "Assemblea" è ovunque sostituita dalle seguenti: "Comitato istituzionale".

2. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 35/2015 le parole "al prezzo" sono sostituite dalle seguenti: "in base al valore".

Art. 4

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 le parole "al raggiungimento degli obiettivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai criteri".

2. Il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 35/2015 è sostituito dal seguente:

"3. Le risorse finanziarie per il funzionamento dell'ART-CAL, dell'Agenzia regionale reti e mobilità e dell'Osservatorio della mobilità, nelle misure previste dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 13, commi 17 e 26, sono garantite nei seguenti modi:

- a) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento della spesa corrente per i servizi gravante sullo stesso bilancio;
- b) sul bilancio regionale, in misura dello 0,8 per cento dei ricavi tariffari netti dei servizi di trasporto pubblico locale così come previsti dall'ultimo Programma pluriennale del trasporto pubblico locale approvato prima della redazione del bilancio di previsione ovvero, in mancanza, in misura uguale all'ultimo dato dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale;

c) dagli enti locali, in misura dello 0,8 per cento delle somme trasferite all'ART-CAL per la spesa corrente per i servizi.
3 bis. Le aliquote di cui all'articolo 13 si applicano con riferimento alle effettive competenze, anche tenuto conto del comma 4 dell'articolo 14. La Giunta regionale può autorizzare l'utilizzo delle economie di spesa per la copertura della spesa di ulteriori servizi di trasporto pubblico locale.".

Art. 5

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 35/2015

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r.35/2015, dopo le parole "non ancora costituiti dell'ART-CAL", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del revisore dei conti".

2. Dopo il comma 9 dell'articolo 23 della l.r. 35/2015 è aggiunto il seguente:

"10. Fino alla costituzione dell'Agenzia regionale reti e mobilità, qualora ART-CAL, in sostituzione della delega di cui al comma 22 dell'articolo 13, svolga direttamente le funzioni, può essere utilizzata quota parte delle spese di funzionamento destinate all'Agenzia regionale Reti e Mobilità; tale quota parte è determinata con criterio di proporzionalità rispetto alle attività amministrative svolte. In tali casi sono adottate le idonee misure organizzative per garantire la separazione delle funzioni di cui al primo periodo del comma 12-quater dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge. 21 giugno 2017, n 96.".

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:

"Articolo 21 bis

Adeguamento alle disposizioni normative del bilancio di previsione per gli anni 2018-2020

1. Al fine di fare fronte, ai sensi del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, a quanto dovuto per l'eventuale sottocompensazione relativa al contratto di servizio con Trenitalia s.p.a. per gli anni 2015-2017, nei limiti di quanto previsto nello stesso contratto, è istituito apposito capitolo di spesa, con una allocazione di risorse in competenza pari a 2.307.250,00 euro per gli anni 2018, 2019 e 2020.

2. È istituito apposito capitolo di spesa per il trasferimento delle risorse all'ART-CAL finalizzate ai servizi di trasporto pubblico locale, incluso quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 13. L'importo allocato in competenza è pari a 1.170.673,75 euro per il 2018, 1.158.731,71 euro per il 2019 e 1.158.523,06 euro per il 2020.

3. Ai fini della copertura della spesa corrente necessaria per l'attuazione della presente legge, è allocato in competenza sul capitolo di spesa U2301023901, per gli anni 2018, 2019. e 2020, l'importo di 80.000,00 euro.

4. Sul capitolo di spesa U9100200401 è incrementata la competenza di 586.720,00 euro per il 2018, 586.720,00 euro per il 2019, 586.720,00 euro per il 2020.

5. Le risorse di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono ottenute mediante corrispondente riduzione della somma allocata in competenza sul capitolo U0222210701.".

Art. 7

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.